

SSI news

NOTIZIARIO

NOTIZIARIO DELLA SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA

Supplemento al n.40 di SPELEOLOGIA anno XX

Spedizione in abbonamento postale Legge 662/96 - articolo 2 Comma 20/C Filiale di Perugia

La Società Speleologica Italiana dal 1 gennaio 2000

ha un nuovo presidente:

MAURO CHIESI

e un nuovo Consiglio Direttivo:

Badino, Marchesi, Sivelli, Naseddu, Preziosi, Galeazzi,

Mattioli, Goldoni, Russo

Le quote sociali per l'anno 2000 sono rimaste invariate:

soci singoli lire 40.000

soci gruppi lire 80.000

versamento sul conte corrente postale

n. 58504002

intestato a

Società Speleologica Italiana

Via Zamboni 67 40127 Bologna

**A tutti gli associati verrà mandata, con il bollino del
2000, la nuova tessera**

speciale assicurazioni

Il 31 dicembre 1999 scadono le polizze infortuni e RCT attivate con la compagnia MILANO ASSICURAZIONI spa.

Il Consiglio Direttivo della SSI, visto la richiesta di sostanziali aumenti, ha deciso di **non** rinnovare questo contratto. La S.S.I. ha aderito alla Federazione Francese di Speleologia per accedere alla polizza con la A.O.N. AXA.

La F.F.S. ha proposto, circa 30 anni fa, a questa Compagnia assicurativa, una polizza che potesse coprire non solo l'attività spelcologica, ma anche altre.

Il testo che troverete su questo numero di Speleo News è un riassunto di questa polizza assicurativa.

I - ASSICURAZIONE ANNUALE

L'assicurazione è nominativa (ogni singolo spelco) ed è **valida** solo per i **Soci** della SSI, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Prospetto riepilogativo : INFORTUNI + RCT

	OPZIONE BASE L. 80.000	OPZIONE UNO L. 110.000	OPZIONE DUE L. 140.000
RCT	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
MORTE	15.000.000	30.000.000	45.000.000
Invalità permanente	60.000.000	120.000.000	180.000.000
Soccorso, a persona	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Spese di rimpatrio	3.000.000	6.000.000	6.000.000
Diaria giornaliera (assenza dal lavoro)	30.000	45.000	60.000

Questa assicurazione è attiva per la durata di un anno solare (01 gennaio fino al 31 dicembre)
Solo per chi aderisce ora, sarà assicurato fino al 31 dicembre del 2000.

Per l'attivazione è sufficiente compilare un bollettino postale, intestato a:

Società Speleologica Italiana Via Zamboni, 67 40127 Bologna

c/e postale n. **58504002**. Va indicato il cognome, nome ed indirizzo.

Sul retro dovete scrivere: assicurazione annuale AON, data, luogo di nascita e professione.

E' possibile compilare un unico bollettino per più persone.

In questo caso però dovete inviare, via fax, a Cristina Donati, l'elenco delle persone con i dati sopra riportati ed un numero telefonico per essere rintracciati in caso servano ulteriori informazioni.

2 - ASSICURAZIONE MENSILE

E' possibile attivare questa polizza per la durata di un solo mese. Il costo è di **L.50.000**. Non occorre essere socio SSI.

3 - ASSICURAZIONE GIORNALIERA

Questo tipo di polizza è in via di definizione. Dovremmo avere i moduli entro dicembre 99 per poterli spedire ai gruppi. Vi saranno dei blocchetti di stampati, in numero di cinque, che dovranno essere preventivamente acquistati. La richiesta dei moduli deve essere inviata a Cristina Donati.

A breve vi faremo avere la formula definitiva.

Sono disponibile per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Ufficio amministrativo SSI

Cristina Donati Tel. e fax n. **030 6852325**

PROMEMORIA
DELLE GARANZIE SOTTOSCRITTE DALLA FEDERAZIONE DI SPELEOLOGIA
A BENEFICIO DEGLI SPELEOLOGI TITOLARI DELLA LICENZA

CONTRATTO N° 959.992 - AXA COURTAGE

26, rue Le Peletier - 75009 PARIGI

Agente mediatore: AON FRANCE

7/9, rue Belgrand - 92309 Levallois Perret Cedex - tel. 01 47 56 60 60

PREMESSA

Mediante il proprio Assicuratore-Consulente AON FRANCE, la F.F.S. ha sottoscritto presso la Compagnia AXA Courtage un contratto che copre i rischi di *"responsabilità civile e individuale in caso di incidente"* per le attività sotto specificate, a beneficio dei titolari di una licenza della F.F.S. che aderiscono a tale contratto.

L'importo delle garanzie massime definite qui di seguito è indicato nelle tabelle riportate alla fine del presente promemoria.

COPERTURA GEOGRAFICA

Le garanzie del contratto saranno esercitate **IN TUTTO IL MONDO**, compreso nei confronti dei Soci di nazionalità straniera titolari della licenza e dell'assicurazione della **FEDERAZIONE FRANCESE DI SPELEOLOGIA** in corso di validità, cittadini e residenti della CEE.

Inoltre, i Soci di nazionalità straniera extra-CEE titolari dell'assicurazione temporanea della Federazione Francese di Speleologia e domiciliati in un paese extra-CEE, sono garantiti solo durante la pratica di attività speleologiche in Francia.

La garanzia è acquisita a favore dei cittadini francesi, titolari della licenza F.F.S. che risiedono permanentemente all'estero.

ATTIVITÀ GARANTITE

Tutte le attività di speleologia che dipendono direttamente o indirettamente dalla **FEDERAZIONE FRANCESE DI SPELEOLOGIA** o da un'Associazione affiliata.

Nella fattispecie:

- 1) - dal funzionamento della F.F.S., da quello delle Associazioni affiliate, dai loro impianti e dalle loro attrezzature;
- 2) - dalla pratica della Speleologia:
 - 2.1 - in qualunque luogo, in particolare miniere in disuso, cave e cavità naturali o artificiali;
 - 2.2 - con l'impiego di esplosivi, ad eccezione dei lavori subacquei;
 - 2.3 - per quanto riguarda i lavori subacquei con l'impiego di esplosivi, questi ultimi sono garantiti in base alle seguenti condizioni:
 - 2.3.1 - **GARANZIE**: esclusivamente nell'ambito dell'esplorazione, di un'operazione di soccorso o di salvataggio o di corsi di addestramento, sia per quanto riguarda la responsabilità civile che le garanzie individuali in caso di incidente, ricerca e salvataggio.
 - 2.3.2 - **ASSICURATO**: la qualità di Assicurato è limitatamente concessa:
 - alla Federazione Francese di Speleologia,
 - agli Speleologi titolari di una licenza in corso di validità e assicurati annualmente dalla F.F.S., **AD ECCEZIONE DEI TITOLARI DELLA TESSERA TEMPORANEA.**
 - 2.4 - in tutte le sue forme, compreso in particolare:
 - * la pulizia di canyon e/o cavità in qualsivoglia forma,
 - * le attività di addestramento e di perfezionamento di qualsiasi natura,
 - * l'addestramento alle operazioni di soccorso,
 - * l'istruzione e la formazione,
 - * l'avvicinamento a voragini e cavità,
 - * le operazioni dimostrative,
 - * i corsi organizzati dalle Associazioni assicurate,
 - * gli studi legati alla speleologia.
 - 2.5 - Le garanzie sono estese alle seguenti attività sportive, siano esse o meno legate alle attività

Alpinismo, hydrospeed, canoa, kayak, escursioni a piedi, sci di fondo, sci alpino (AD ECCEZIONE DELLO SCI FUORI PISTA), escursioni con gli sci o le racchette da neve, discese di canyon, scalata su roccia o ostacoli artificiali, mountain-bike, utilizzo di percorsi alpinistici attrezzati, qualunque forma di immersione, rafting, con riserva che tale attività non venga svolta in zone proibite e che vengano tassativamente utilizzati i mezzi di sicurezza (casco e giubbotto di salvataggio).

3) - i viaggi e/o gli spostamenti effettuati con qualunque mezzo di locomozione terrestre, fluviale, marittimo, aereo, direttamente o indirettamente motivati dalla speleologia;

4) - le operazioni di soccorso e di salvataggio;

5) - i meeting, i convegni, le assemblee generali e qualsiasi altra manifestazione, compresi ricevimenti, cene, serate, cocktail, ecc..

Inoltre:

- gli Speleologi sono assicurati per la totalità delle garanzie previste dal contratto, indipendentemente dal fatto che siano o meno posti sotto il controllo della F.F.S. o dell'organismo affiliato del quale sono Soci.

6) - dalla pratica dell'Archeologia:

Per attività archeologiche, si intende la ricerca e/o lo studio in superficie o nel sottosuolo delle varie fasi di un insediamento umano o animale, storico o preistorico. Nel sottosuolo, le cavità naturali o artificiali percorse dagli Archeologi non devono presentare pareti verticali superiori ad una decina di metri. In caso di presenza di acqua, quest'ultima deve essere calma e poco profonda e non deve presentare a priori rischi di piene pericolose.

A) RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Assicuratore garantisce le conseguenze pecuniarie della responsabilità civile che possono gravare sugli Speleologi a seguito di danni fisici, materiali e/o immateriali causati a terzi.

a-1 - ESTENSIONI DELLE GARANZIE

- Colpa inescusabile o intenzionale
- Responsabilità civile del committente del tragitto di servizio
- Intossicazione alimentare
- Beni affidati
- Difesa e ricorso in caso di incidente fisico (ad eccezione di USA E CANADA).

B) ESCLUSIONI PROPRIE DELLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Oltre alle esclusioni previste nell'Art. 4 delle Condizioni Generali, il presente contratto non copre:

- L'AMMENDA E LE SPESE LEGALI AI FINI PENALI NONCHÉ GLI ONERI FINANZIARI AVENTI CARATTERE DI SANZIONE IMPOSTI ALL'ASSICURATO E NOTI NEGLI STATI UNITI E IN CANADA CON IL NOME DI "PUNITIVE DAMAGES" O "EXEMPLARY DAMAGES".

- I DANNI IMMATERIALI NON CONSEGUENTI NEGLI STATI UNITI E IN CANADA.

b1 - ESCLUSIONI PROPRIE DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

- I DANNI CHE TOCCANO I BENI MOBILI O IMMOBILI, COMPRESI OGGETTI, INDUMENTI O ATTREZZATURE SPORTIVE, DEI QUALI GLI ASSICURATI SONO PROPRIETARI, AFFITTUARI O CHE SONO LORO AFFIDATI A QUALSIVOGLIA TITOLO, SALVO PER QUANTO RIGUARDA I BENI MOBILI O IMMOBILI QUALI I RIFUGI DI TAPPA MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI ASSICURATI A TITOLO TEMPORANEO, per una durata che non superi 31 giorni, NELL'AMBITO DELL'AVVICINAMENTO A VORAGINI O CAVITÀ.

C) RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE IN CASO DI INCIDENTE

Per quanto riguarda i rischi di decesso, le spese di rimpatrio, l'invalidità permanente, le spese mediche e le spese di ricerca e salvataggio, in seguito ad un incidente occorso nell'ambito delle attività garantite, sono coperti:

- I titolari della licenza e dell'assicurazione della F.F.S. per l'anno in corso.

- Gli speleologi praticanti occasionali non principianti che godono di una garanzia temporanea di un mese nel corso dell'anno.

- I titolari della Tessera di Avviamento durante il periodo di validità di quest'ultima.
- I Soci della F.F.S. che praticano la ricerca archeologica.
- Gli speleologi che effettuano per conto di enti locali, istituzioni o organismi pubblici, lavori di ricerca che consistono nell'esplorazione o nell'inventario di cavità, nel caso in cui per queste attività essi non godano del regime in materia di infortuni sul lavoro previsto da tali organismi.
- Gli speleologi dei club stranieri originari dei paesi della CEE.

c1 - INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO

Qualora l'Assicurato, titolare della Tessera Nazionale della F.F.S. per l'anno in corso, non possa esercitare alcuna occupazione professionale, l'assicurazione dà diritto ad un'indennità giornaliera:

- a condizione che vi sia un'effettiva perdita di salario o di reddito ed entro i limiti di tale perdita;
- a titolo di complemento delle garanzie che possono inoltre esistere;
- senza potere superare la somma indicata nella tabella degli importi delle garanzie a partire dal sesto giorno successivo all'incidente.

Tale indennità non potrà essere versata *oltre la durata prevista dalle diverse opzioni*.

Essa terrà conto del numero di giorni stabilito dal certificato medico o dalla perizia, durante i quali l'Assicurato ha rispettato il riposo necessario alla guarigione e non ha potuto dedicarsi a nessuna occupazione professionale.

Tale indennità verrà dimezzata non appena l'Assicurato potrà riprendere in parte la sua occupazione professionale.

QUESTA GARANZIA NON E' ACQUISITA DAI TITOLARI DELLA TESSERA DI AVVIAMENTO E DAI GIOVANI IN ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE PER L'ANNO IN CORSO.

D - SPESE DI RICERCA E SALVATAGGIO DEGLI ASSICURATI

Ai sensi del presente contratto, l'Assicuratore garantisce il rimborso, pro capite, su presentazione delle pezze giustificative delle spese di ricerca e salvataggio conseguenti alle azioni di ricerca e salvataggio prodottesi nell'ambito delle attività definite in precedenza.

Per spese di ricerca e salvataggio, si intende l'insieme delle spese sostenute in occasione di tali operazioni di ricerca e salvataggio, compresa la perdita e i danni causati alle attrezzature impiegate dai soccorritori, le spese di trasferta e di vitto nonché la perdita di salario dei soccorritori.

Si precisa che, ai sensi della presente garanzia, l'Assicuratore mantiene le proprie possibilità di ricorso contro la(e) persona(e) soccorsa(e) e i suoi/loro eredi o aventi diritto nel caso in cui tale(i) persona(e) soccorsa(e) non sia/siano Soci(a) della F.F.S.

La presente garanzia copre altresì le spese di ricerca e recupero degli speleologi deceduti durante un'uscita.

d1 - ESTENSIONI DELLE GARANZIE PER DECESSO - SPESE DI RIMPATRIO - INVALIDITÀ PERMANENTE - SPESE MEDICHE E INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO

Per l'attivazione delle presenti garanzie, sono assimilati ad un incidente:

- l'insolazione, il congelamento, l'elettrocuzione, l'idrocuzione, la decompressione;
- l'assunzione o l'inalazione non intenzionale di gas o di vapore, l'asfissia da immersione;
- l'avvelenamento acuto da veleni violenti o sostanze velenose;
- i casi di rabbia o di carbonchio conseguenti a punture o morsi di animali, l'istoplasmosi.

La garanzia comprende altresì:

- le ernie, i colpi di frusta, le lombaggini e qualunque strappo muscolare o tendineo, nei casi in cui l'Assicurato dichiara che le sue affezioni derivano da un incidente come sopra definito.

d2 - ESCLUSIONI PROPRIE DELLE GARANZIE PER DECESSO - SPESE DI RIMPATRIO - INVALIDITÀ PERMANENTE - SPESE MEDICHE E INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO

- LE MALATTIE E LE LORO CONSEGUENZE (A MENO CHE SI TRATTI DELLA CONSEGUENZA DI UN INCIDENTE COMPRESO NELLA GARANZIA), L'APOPLESSIA, LE VARICI, LE ULCERE VARICOSE.

LE INTERMITTENZE, LE MALFORMAZIONI E LE ANOMALIE CONGENITE

F) DICHIARAZIONE DI INCIDENTE

Qualsiasi incidente deve essere immediatamente dichiarato a:

AON FRANCE - Département UEN

7/9, rue Belgrand - 92309 Levallois Perret Cedex

Tel.: 01 47 56 62 77 - Telefax 01 47 56 61 48

N.B.: Il presente promemoria non costituisce un documento contrattuale. L'insieme delle garanzie e dei limiti del contratto può essere esaminato presso la sede della F.F.S. o dei Club.

IMPORTO DELLE GARANZIE E - IMPORTO DELLE GARANZIE DI BASE DEL CONTRATTO

A - RESPONSABILITÀ CIVILE (Art. 7 del contratto)

Importo massimo per tutti i tipi di danni

per sinistro e/o evento F 60.000.000

di cui:

- Danni fisici, per sinistro, F 60.000.000
- Danni materiali e/o immateriali conseguenti F 10.000.000 per sinistro
- Danni immateriali non conseguenti F 5.000.000 per sinistro
- Danni in caso di furto da parte di addetti della F.F.S. F 500.000 per sinistro
- Beni affidati F 100.000 per sinistro
- Franchigia per beni affidati F 500 per sinistro

B - DIFESA E RICORSI

- per sinistro: F 100.000

RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE IN CASO DI INCIDENTE (Art. 12 del contratto)

La limitazione contrattuale di indennità relativa all'insieme delle garanzie individuali in caso di incidente è fissata in 50.000.000 F per evento, indipendentemente dal numero di vittime.

12-1 - DECESSO

- Per vittima, F 50.000

All'indennità sopra indicata si aggiunge la somma di F 20.000 per figlio a carico dal punto di vista fiscale.

12-2 - INVALIDITÀ PERMANENTE

- Invalidità totale F 200.000, portata a F 300.000 qualora vi sia assistenza di una terza persona (riducibile in funzione del prontuario *degli infortuni sul lavoro*, in caso di invalidità permanente parziale).

12-3 - SPESE MEDICHE

Le spese mediche sono indennizzate sulla base di un'indennità massima per vittima di F 15.000, di cui F 750 per paio di occhiali.

12-4 - SPESE DI RICERCA E SALVATAGGIO

Le spese di ricerca e salvataggio, così come definite nell'Art. 9.6 delle Condizioni del contratto, sono indennizzate per persona su una base massima di F 75.000.

12-5 - SPESE DI RIMPATRIO

Le spese di rimpatrio, così come definite nell'Art. 9.4 del contratto, sono indennizzate fino alla concorrenza di F 10.000 per beneficiario.

12-6 - INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO

Versamento di un'indennità giornaliera unicamente in caso di perdita di salario, per i titolari della Tessera Nazionale della F.F.S. in corso, fino alla concorrenza di F 100 al giorno a partire dal 6° giorno successivo all'incidente.

Massimo: 365 giorni.

IMPORTO DELLE GARANZIE SPECIALI (Art. 12-7 del contratto) (per i titolari della Tessera Nazionale che partecipano ad operazioni di ricerca e salvataggio)

Oltre alle indennità C, D, E, H sopra indicate:

A - In caso di decesso:

Soccorritori celibi/nubili	F 80.000
Soccorritori coniugati	F 150.000
Per ogni figlio a carico	F 20.000

B - In caso di invalidità permanente totale:

(riducibile in caso di invalidità permanente parziale)

per ogni soccorritore F 140.000

C - Spese mediche

Queste spese sono indennizzate fino alla concorrenza di un massimo di F 40.000 per ogni soccorritore.

D - In caso di inabilità temporanea al lavoro

Per ogni soccorritore, in caso di perdita di reddito, F 100 pagabili a partire dal 6° giorno successivo all'incidente e per un massimo di 365 giorni.

IMPORTO DELLE GARANZIE FORFETTARIE (Art. 12-8 del contratto) (per le persone non titolari della Tessera Nazionale che partecipano ad operazioni di ricerca e salvataggio)

A - In caso di decesso:

Soccorritori celibi/nubili	F 50.000
Soccorritori coniugati	F 100.000
Per ogni figlio a carico	F 20.000

B - In caso di invalidità permanente totale:

per ogni soccorritore F 240.000

(capitale riducibile in caso di invalidità permanente parziale)

C - In caso di inabilità temporanea al lavoro

Per ogni soccorritore, in caso di perdita di reddito, F 80 pagabili a partire dal 6° giorno successivo all'incidente e per un massimo di 365 giorni.

C - Spese mediche

Per persona e per sinistro: massimo 50.000 F.

TITOLO F

IMPORTI DELLE GARANZIE FACOLTATIVE CHE POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE INDIVIDUALMENTE IN SOSTITUZIONE DELLE GARANZIE DI BASE PER I RISCHI C-D-E-F-G-H

*(titolari di licenza annuale e di assicurazione temporanea per 1 mese,
salvo stranieri originari di paesi extra-CEE e non domiciliati in Francia)*

OPZIONE I

(Art. 13 del contratto)

RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE IN CASO DI INCIDENTE

La limitazione contrattuale di indennità relativa all'insieme delle garanzie individuali in caso di incidente è fissata in 50.000.000 F per evento, indipendentemente dal numero di vittime.

A - DECESSO

- Per vittima F 100.000

All'indennità sopra indicata si aggiunge la somma di F 30.000 per ogni figlio a carico dal punto di vista fiscale.

B - INVALIDITÀ PERMANENTE

- Invalidità totale: F 400.000

qualora vi sia assistenza di una terza persona

(riducibile in funzione del prontuario degli infortuni sul lavoro, in caso di invalidità permanente parziale).

C - SPESE MEDICHE

Le spese mediche sono indennizzate sulla base di un'indennità massima per vittima di F 20.000, di cui F 1.000 per paio di occhiali.

D - SPESE DI RICERCA E SALVATAGGIO

Le spese di ricerca e salvataggio sono indennizzate per persona su una base massima di F 75.000.

E - SPESE DI RIMPATRIO

Le spese di rimpatrio sono indennizzate fino alla concorrenza di F 20.000 per beneficiario.

F - INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO

Versamento di un'indennità giornaliera unicamente in caso di perdita di salario, per i titolari della Tessera Nazionale della F.F.S. in corso, come definito nell'Art. 16, fino alla concorrenza di F 150 al giorno a partire dal 6° giorno successivo all'incidente.

Durata massima: 18 mesi.

OPZIONE II

(Art. 13 del contratto)

RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE IN CASO DI INCIDENTE

La limitazione contrattuale di indennità relativa all'insieme delle garanzie individuali in caso di incidente è fissata in 50.000.000 F per evento, indipendentemente dal numero di vittime.

A - DECESSO

- Per vittima F 150.000

All'indennità sopra riportata si aggiunge la somma di F 40.000 per ogni figlio a carico dal punto di vista fiscale.

B - INVALIDITÀ PERMANENTE

- Invalidità totale: F 600.000

portata a: F 900.000

qualora vi sia assistenza di una terza persona

(riducibile in funzione del prontuario degli infortuni sul lavoro, in caso di invalidità permanente parziale).

C - SPESE MEDICHE

Le spese mediche sono indennizzate sulla base di un'indennità massima per vittima di F 30.000, di cui F 1.500 per paio di occhiali.

D - SPESE DI RICERCA E SALVATAGGIO

Le spese di ricerca e salvataggio sono indennizzate per persona su una base massima di F 75.000.

E - SPESE DI RIMPATRIO

Le spese di rimpatrio sono indennizzate fino alla concorrenza di F 20.000 per beneficiario.

F - INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO

Versamento di un'indennità giornaliera unicamente in caso di perdita di salario, per i titolari della Tessera Nazionale della F.F.S. in corso, fino alla concorrenza di F 200 al giorno a partire dal 6° giorno successivo all'incidente.

Durata massima: 18 mesi.